

Documento sulle anticipazioni

Documento in vigore dal 04 febbraio 2025

**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
servizi di
pubblica utilità

Iscritto all'Albo
tenuto della
COVIP con il n. 100

fondopegaso.it

Sezione I

Norme generali

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto di Fondo Pegaso (di seguito citato quale Fondo o Pegaso) e dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c. spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d. per ulteriori esigenze dell'aderente.
2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale; circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni occorre fare riferimento al momento dell'iscrizione anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi"). Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a Pegaso, l'iscritto dovrà inviare copia di un estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta. Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas, sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
4. Le Anticipazioni di cui al precedente comma 1 possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
 - a. 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - b. 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
2. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale maturata alla data della richiesta. Il disinvestimento delle quote avverrà il primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
3. Per primo giorno di valorizzazione utile si intende il valore quota del mese in corso, per le pratiche ricevute complete di tutta la documentazione entro il 16 del mese, mentre si intende il valore quota del mese successivo a quello di ricevimento per le pratiche pervenute oltre tale termine.
4. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
5. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%.
6. L'Anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d) può essere richiesta anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (per ulteriori approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP in materia di prestazioni del 30 maggio 2007).
7. L'importo liquidato per le Anticipazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c) non potrà eccedere le spese documentate dall'Aderente, al netto delle ritenute fiscali applicate.
8. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti volontari, tramite bonifico con causale "COGNOME – NOME – CODICE FISCALE DELL'ASSOCIATO – PEGASO – REINTEGRO ANTICIPAZIONE".

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione potrà essere presentata esclusivamente all'interno dell'area riservata. In caso di accesso alla stessa tramite SPID, sarà possibile presentare la richiesta interamente in formato digitale, al contrario, se l'accesso avverrà esclusivamente con l'utilizzo di Username e Password, si potrà effettuare la compilazione della domanda online, ma sarà necessario procedere alla stampa e all'invio del modulo cartaceo precompilato, o presso la propria azienda. Unitamente al modulo, l'aderente deve presentare la documentazione prevista per ognuna delle tipologie previste. Il modulo cartaceo dovrà essere presentato in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente ovvero a mezzo assegno non trasferibile.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
4. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

Sezione II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di base. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli.
4. L'Anticipazione può essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.
5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - a. certificazione da parte della competente struttura pubblica (ASL o altra struttura sanitaria individuata dalle singole regioni) o dal medico di base, del carattere straordinario della terapia o dell'intervento o delle gravissime condizioni di salute ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera a) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252;
 - b. fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti (sono accolte le domande corredate da preliminari di spesa, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dalla fattura/ricevuta fiscale);
 - c. modulo di autocertificazione per spese sanitarie dal quale risulti la dichiarazione di impegno alla restituzione della differenza nel caso in cui le fatture risultino inferiori al preventivo;
 - d. dichiarazione sostitutiva o documentazione comprovante il rapporto di parentela (stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita, documento comprovante l'adozione/riconoscimento, ..);
 - e. informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - f. fotocopia del documento di identità per tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - g. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto (in caso di presenza di un contratto di finanziamento rientrante nell'operatività delle Linee Guida si provvederà comunque all'erogazione dell'anticipazione nei limiti del 60% di quanto accantonato; per i contratti non rientranti nelle Linee Guida si provvederà all'erogazione dei 4/5 dell'importo richiesto e per la parte eccedente sarà necessaria la liberatoria).
6. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche o dal medico di base non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare

la terapia o l'intervento. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa, ..), la documentazione a chiusura della richiesta erogata deve essere inviata entro i 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta. Qualora non fosse presentata tale documentazione l'importo non giustificato dovrà essere restituito dall'aderente o sarà detratto dalla successiva richiesta di anticipazione nel caso in cui la posizione sia capiente.

7. Nel caso di documenti giustificativi dell'Anticipazione presentati in una lingua diversa dall'italiano, si ritiene necessario ricevere la traduzione asseverata del documento e, qualora la spesa sia stata sostenuta in una valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata sostenuta tale spesa al fine di individuare il corretto tasso di cambio.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, anche qualora sia ubicata all'estero; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
 - a. autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che il beneficiario dell'anticipazione non è titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
 - c. autocertificazione per acquisto della prima casa di abitazione con la quale ci si impegna a restituire l'importo nel caso in cui non si effettui l'acquisto;
3. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. La documentazione di seguito elencata è comune a tutte le tipologie di acquisto previste:
 - a. autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - b. autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - c. autocertificazione per acquisto della prima casa di abitazione con la quale ci si impegna a restituire l'importo nel caso in cui non si effettui l'acquisto;
 - d. documentazione comprovante il rapporto di parentela (stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita, documento comprovante l'adozione/riconoscimento, ..) nel caso di acquisto prima casa per il figlio;
 - e. informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - f. fotocopia del documento di identità per tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - g. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

4. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:
 - a. in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda in via provvisoria:
 - copia del preliminare di compravendita.In via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di compravendita.
 - b. in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria:
 - atto attestante la prenotazione dell'alloggio;
 - dichiarazione di "SOCIO" della cooperativa;
 - copia del documento di proprietà del terreno;
 - copia di dichiarazione di inizio dei lavori.In via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
 - c. in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata:
 - concessione edilizia;
 - titolo di proprietà del terreno;
 - contratto di appalto o i preventivi di spesa.In via definitiva le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.
5. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
6. È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:
 - acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
 - acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
 - acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.
7. Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi risponidenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente stesso, ai propri figli ovvero al coniuge in regime di comunione legale dei beni.
8. L'Anticipazione non può essere richiesta:
 - a. da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
 - b. in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
 - c. per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).
9. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
10. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (atto preliminare di compravendita, atto di prenotazione alloggio per acquisto in cooperativa, ...), la documentazione a chiusura della richiesta erogata deve essere inviata entro 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta. Qualora non fosse presentata tale documentazione l'importo non giustificato dovrà essere restituito dall'aderente o sarà detratto dalla successiva richiesta di anticipazione nel caso in cui la posizione sia capiente.

11. Nel caso di documenti giustificativi dell'Anticipazione presentati in una lingua diversa dall'italiano, si ritiene necessario ricevere la traduzione asseverata del documento e, qualora la spesa sia stata sostenuta in una valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata sostenuta tale spesa al fine di individuare il corretto tasso di cambio.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

1. L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 attestate nelle modalità utili.
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).
3. L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a. di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b. di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
 - c. di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d. di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
4. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
 - a. progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - b. acquisto dei materiali;
 - c. oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - d. relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - e. altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
5. Qualora l'aderente possieda solo una quota dell'immobile oggetto di ristrutturazione, l'anticipazione verrà erogata in proporzione alla quota di proprietà posseduta, a meno che l'immobile non rientri nel regime di comunione legale dei beni.
6. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte

dell'aderente i seguenti documenti (da produrre in relazione al fatto che i lavori siano già stati eseguiti ovvero da eseguire):

- a. atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
 - b. copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia) ovvero autocertificazione attestante la data di inizio e fine dei lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la denuncia di inizio attività;
 - c. elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
 - d. dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento);
 - e. eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
 - f. ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento nelle modalità previste dalla disciplina fiscale per usufruire delle detrazioni;
 - g. dichiarazione di impegno di restituzione della differenza nel caso in cui la fattura risulti di importo inferiore al preventivo;
 - h. documentazione comprovante il rapporto di parentela (stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita, documento comprovante l'adozione/riconoscimento, ..);
 - i. informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - j. fotocopia del documento di identità per tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016;
 - k. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto;
 - l. eventuale traduzione della documentazione in lingua straniera;
 - m. in caso di fatture in valuta non euro, indicazione della data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.
7. L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione, in conformità al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:
- a. copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell'autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
 - b. copia dei preventivi di spesa sottoscritti.
8. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi iniziati entro i 18 mesi antecedenti la data della richiesta.
9. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi, ..), la documentazione a chiusura della richiesta erogata deve essere inviata entro 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta. Qualora non fosse presentata tale documentazione l'importo non giustificato dovrà essere restituito dall'aderente o sarà detratto dalla successiva richiesta di anticipazione nel caso in cui la posizione sia capiente.
10. Nel caso di documenti giustificativi dell'Anticipazione presentati in una lingua diversa dall'italiano, si ritiene necessario ricevere la traduzione asseverata del documento e, qualora la spesa sia stata sostenuta in una valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata sostenuta tale spesa al fine di individuare il corretto tasso di cambio.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30%.
2. Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata:
 - a. copia di un valido documento di identità;
 - b. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di presenza di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Articolo 9. Spese

1. Su ciascuna anticipazione viene applicata una trattenuta di € 20,00 (venti/00 euro) a copertura delle spese amministrative. Il predetto importo viene prelevato dalla posizione individuale al momento dell'operazione. Nel caso di anticipazioni con cessione del quinto viene applicato unicamente un costo di 20 euro. Il costo dell'anticipazione si riduce a € 10,00 per coloro che effettuano la richiesta in full digital con autenticazione tramite SPID.

Articolo 10. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

1. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione per le altre tipologie non sono assoggettati ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Articolo 11. Reiterabilità delle richieste

1. La richiesta di anticipazione è reiterabile, anche in riferimento a una medesima causale. Le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, in ogni caso, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
2. Non sarà possibile richiedere una nuova anticipazione per qualsiasi causale se non si è provveduto ad inviare tutta la documentazione definitiva di una precedente richiesta almeno pari all'importo erogato.
3. Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di restituire totalmente o parzialmente le somme indebitamente percepite, comprensive o meno delle ritenute fiscali, altrimenti l'importo non giustificato e non restituito verrà detratto dalla successiva eventuale richiesta di anticipazione nel caso in cui la posizione sia capiente.

Articolo 12. Reintegro delle anticipazioni

1. Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con riferimento esclusivo ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
2. L'aderente a seguito del reintegro delle somme dovrà indicare al Fondo con apposito modulo la natura dei contributi versati nonché il regime fiscale di cui hanno usufruito. L'attestazione dovrà essere presentata entro i termini temporali per la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui i contributi sono stati versati.
3. In caso di contemporanea reintegrazione di una precedente anticipazione e di una nuova richiesta dell'aderente, la liquidazione della richiesta di anticipazione potrà subire un ritardo di 30 giorni, che non saranno conteggiati ai fini dei 90 giorni previsti dal presente documento.

Articolo 13. Anticipazioni e trasferimento

1. Qualora si stia perfezionando il trasferimento in entrata da un'altra forma pensionistica complementare, la liquidazione della richiesta di anticipazione potrà subire un ritardo di 30 giorni, che non saranno conteggiati ai fini dei 90 giorni previsti dal presente documento.

Articolo 14. Anticipazione e decesso dell'iscritto

1. Nel caso in cui il Fondo, in seguito alla ricezione di una richiesta di anticipazione completa e lavorabile da parte di un iscritto, riceva la comunicazione del decesso dello stesso, procederà con il pagamento dell'anticipazione ai soggetti individuati come i legittimi eredi in base alle disposizioni legislative vigenti, suddividendola fra gli stessi secondo le medesime disposizioni. Per le somme residue, a seguito di richiesta degli aventi diritto, si procederà con il riscatto per premorienza.



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
servizi di
pubblica utilità

Iscritto all'Albo
tenuto della
COVIP con il n. 100

Via Savoia, 82 00198 Roma
telefono +39.06.85357425
numero fax +39.06.85302540
info@fondopegaso.it

segui su:



fondopegaso.it